GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — VENERDI 13 LUGLIO — NUM. 165

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Ieri, giovedì 12 corrente, alle 2 pom., SUA MAESTÀ il RE ha ricevuto in udienza solenne il signor dottore Vasquez Sagastuma per la presentazione delle lettere colle quali il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay lo accredita in qualità di suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la nostra Real Corte.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO *degli onorevoli deputati che nella seduta del* 12 *luglio* 1888 *hanno preso parte alla votazione dei disegni di legge: —* 1º *Ordinamento delle Casse di risparmio* (11)*;* 2º *Convenzione con la Navigazione Generale Italiana per un servizio postale e commerciale fra Suez ed Aden* (165); 3º *Convalidazione del Regio decreto* 12 *aprile* 1888, *che modifica la tariffa generale per le dogane rispetto ai dazi di entrata sui pesci marinati e sott'olio* (148), *e di quegli onorevoli deputati che non vi presero parte, coll'indicazione degli assenti con regolare congedo* (1).

Erano presenti:

Adamoli, Alario, Amadei, Andolfato, Angeloni, Anzani, Arbib, Arcoleo, Armirotti, Arnaboldi, Auriti, Aventi.

Baccelli Augusto, Baccelli Guido, Badaloni, Badini, Baldini, Balenzano, Balestra, Barazzuoli, Barracco, Barsanti, Basetti, Basteris, Bastogi, Benedini, Berio, Berti, Bertolotti, Bianchi, Bobbio, Bonajuto, Bonardi, Bonasi, Boneschi, Borgatta, Borgnini, Borromeo, Boselli, Bottini Enrico, Bovio, Branca, Briganti-Bellini, Brin, Bufardeci, Buttini Carlo.

Cadolini, Cafiero, Cagnola, Calciati, Caldesi, Calvi, Cambray-Digny, Campi, Canevaro, Canzi, Capone, Carcani Fabio, Carcano Paolo, Carmine, Carnazza-Amari, Carrozzini, Casati, Castoldi, Caterini, Cavalieri, Cavalletto, Cavallini, Cavallotti, Cefaly, Cerruti, Cerulli, Chiala, Chiara, Chiaradia, Chiesa, Chimirri, Chinaglia, Cibrario, Cittadella, Clementi, Coccapieller, Cocco-Ortu, Cocozza, Codronchi, Colaianni, Colombo, Colonna Sciarra, Comin, Comini, Compagna, Conti, Correale, Corvetto, Costa Alessandro, Costa Andrea, Crispi, Cucchi Francesco, Cucchi Luigi, Curcio, Curioni.

D'Adda, Damiani, D'Ayala-Valva, De Bernardis, De Blasio Vincenzo, De Cristofaro, De Dominicis, Del Giudice, De Lieto, Della Rocca, Delvecchio, De Mari, De Pazzi, De Renzis Francesco, De Riseis, De Rolland, De Simone, Di Baucina, Di Blasio Scipione, Di Breganze, Di Broglio, Di Collobiano, Diligenti, Di Marzo, Dini, Di Pisa, Di Rudinì, Di San Donato, Di San Giuseppe, Di Sant'Onofrio, Dobelli,

Elia, Ellena, Episcopo, Ercole.

Fabrizj, Fagiuoli, Faina, Faldella, Falsone, Fani, Farina Luigi, Fazio, Ferrari Ettore, Ferrari Luigi, Ferraris Maggiorino, Ferri Enrico, Fili-

---

(1) *a* indica gli ammalati, *c* quelli in congedo per motivi di famiglia, *m* quelli in missione per ufficio pubblico.

Astolfone, Finocchiaro Aprile, Florena, Florenzano, Forcella, Fornaciari, Fortis, Fortunato, Franceschini, Francica, Franchetti, Franzi, Frola.
Gabelli Aristide, Gaetani Roberto, Gallmberti, Galli, Gallo, Gallotti, Gamba, Garavetti, Garelli, Garibaldi Menotti, Gattelli, Genala, Gentili, Geymet, Gherardini, Gianolio, Giolitti, Giordano Apostoli, Giordano Ernesto, Giusso, Gorio, Grassi Paolo, Grassi-Pasini, Grimaldi, Grossi, Guglielmi, Guicciardini.

Indelli, Invitti.

Lacava, Lagasi, Lanzara, La Porta, Lazzarini, Lazzaro, Levanti, Levi, Lioy, Lorenzini, Lovito, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani, Lunghini, Luporini, Luzi.

Maffi, Maiocchi, Maldini, Maluta, Maranca Antinori, Marchiori, Marcora, Marin, Mariotti Filippo, Mariotti Ruggiero, Marselli, Martini Ferdinando, Martini Giovanni Batt., Marzin, Mascilli, Maurogònato, Mazza, Mazziotti, Mazzoleni, Mel, Mellusi, Menotti, Mensio, Meyer, Miceli, Miniscalchi, Moneta, Monzani, Mordini, Morelli, Morini, Morra, Moscatelli, Mussi.

Narducci, Nasi, Nicolosi, Novelli.

Orsini-Baroni.

Pais-Serra, Palitti, Palizzolo, Palomba, Panattoni, Pandolfi, Panizza, Pantano, Panunzio, Papa, Papadopoli, Parona, Paroncilli, Parpaglia, Passerini, Paternostro, Pavesi, Pavoni, Peirano, Pelagatti, Pellegri, Pellegrini, Pellegrino, Penserini, Perroni Paladini, Peruzzi, Petroni, Petronio, Peyrot, Picrotti, Pignatelli, Plastino, Plebano, Poli, Pompilj, Prinetti, Puglia, Pugliese Giannone, Pullè.

Quartieri, Quattrocchi.

Racchia, Raffaele, Randaccio, Reale, Ricci Vincenzo, Riccio, Rinaldi Antonio, Rinaldi Pietro, Romanin-Jacur, Romano, Roncalli, Roux, Rubini.

Sacchetti, Sacchi, Sagarriga, Salandra, Salaris, Sani, Sanguinetti, Santi, Sanvitale, Saporito, Scarselli, Seismit-Doda, Serena, Serra Vittorio, Silvestri, Solimbergo, Solinas Apostoli, Sonnino, Sorrentino, Speroni, Sprovieri, Suardo, Summonte.

Tabacchi, Tajani, Taverna, Tegas, Teti, Tomassi, Tondi, Torraca, Torrigiani, Tortarolo, Toscanelli, Trompeo.

Vaccaj, Vacchelli, Valle, Vayra, Vendemini, Vendramini, Vigoni, Villanova.

Zainy, Zanardelli, Zanolini, Zeppa, Zuccaro, Zucconi.

Erano assenti:

Agliardi, Albini, Allmèna, Amato-Pojero, Antoci, Araldi.

Baccarini, Baglioni, Balsamo, Baroni, Bertana, Bertollo (*c*), Billi, Bonacci, Bonfadini, Bonghi (*c*), Borrelli, Brunialti, Bruschettini (*c*), Bucceri Lanza, Buonomo.

Caetani, Cairoli (*a*), Capoduro (*c*), Capozzi, Cappelli, Carboni, Cardarelli (*c*), Carrelli (*c*), Castelli (*c*), Chiapusso, Chiaves, Chigi, Cipelli (*c*), Coffari, Compans, Coppino, Cordopatri, Costantini, Cuccia, Curati.

D'Arco, De Bassecourt, De Blasio Luigi, Del Balzo, Della Valle, De Maria, De Renzi, De Seta (*c*), De Zerbi (*c*), Di Belgioioso, Di Belmonte, Di Camporeale, Di Groppello, Di San Giuliano (*c*).

Fabbricotti (*c*), Fabris, Falconi, Farina Nicola, Favale, Ferracciù (*a*) Ferri Felice, Figlia, Flauti, Franzosini, Fulci.

Gabelli Federico, Gagliardo, Gandolfi (*c*), Gangitano (*c*), Garibaldi Ricciotti, Gerardi, Giampietro, Ginori (*c*), Giovannini (*c*), Giudici Giov. Batt., Giudici Giuseppe, Guglielmini.

Imperatrice.

Luchini Odoardo, Lugli (*c*), Luzzatti.

Magnati, Mancini, Marcatti, Massabò (*c*), Mattei, Mazzacorati, Meardi (*c*) Merzario, Mirri (*c*), Mocenni (*c*), Morana, Mosca (*c*).

Nanni, Napodano, Nicoletti, Nicotera, Nocito.

Oddone (*a*), Odescalchi, Oliverio.

Palberti, Parisi-Parisi, Pascolato, Pasquali, Pavoncelli, Pelloux (*m*), Pelosini (*c*), Petriccione, Planciani (*c*), Picardi (*c*), Placido, Plutino, Polvere, Pozzolini (*c*).

Raggio, Ricci Agostino, Ricotti, Righi (*c*), Riola (*c*), Rizzardi (*a*), Rocco, Rosano, Rossi, Rubichi, Ruspoli (*c*).

Sacconi, Sannia, Sardi, Sciacca della Scala, Senise, Serra Tito, Siacci, Sigismondi, Simeoni, Sola (*c*), Spaventa (*a*), Spirito (*c*).

Tedeschi, Tenani, Testa, Tittoni, Toaldi, Tommasi-Crudeli (*c*), Toscano, Trinchera, Tubi, Turbiglio (*c*), Turi (*c*).

Ungaro (*c*).

Vastarini-Cresi, Velini, Vigna (*c*), Villa (*c*), Villani, Visocchi (*c*), Vollaro.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. si è degnata nominare nell'ordine della Corona d'Italia

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreti del 3 giugno 1888:

A commendatore:

Garassini cav. Carlo, capo divisione nel Ministero dei lavori pubblici, ufficiale dal 1881 — 37 anni di servizio.

Lampugnani ing. cav. Cesare, segretario nella Direzione generale delle ferrovie del Mediterraneo, ufficiale dal 1885. — 11 anni id. id.

Ad ufficiale:

Pennacchio cav. avv. Giovanni, capo sezione nel Ministero dei lavori pubblici, cav. dal 1877 — 34 anni di servizio.

Salivetto cav. Felice, capo divisione nella Direzione generale delle Poste, cav. dal 1870 — 30 anni id. id.

Caccia cav. Carlo, direttore principale dei telegrafi, cav. dal 1875. — 37 anni id. id.

Longhi cav. Vincenzo, ispettore nel R. ispettorato generale delle strade ferrate, cav. dal 1878 — 28 anni id. id.

Rodriguez Felice, industriale, cav. dal 1883.

A cavaliere:

Mazza cav. Alfredo, segretario di 2ª classe nel Ministero dei lavori pubblici. — 9 anni di servizio.

Bianchieri avv. Cesare, id. di 3ª classe, id. id. — 5 id. id.

Zanetti Giuseppe, id. di 2ª cl., id. id. — 41 id. id.

Canella Vincenzo, ing. di 1ª cl. nel Corpo del genio civile — 33 id. id

Penasa Giovanni, id. id. id. — 24 id. id.

Iuliucci Sabatino, id. 2ª cl. id. — 16 id. id.

Pacotti Ernesto, id. id. id. — 33 id. id.

Ficarra Giuseppe, ispettore centrale delle R. Poste — 29 id. id.

Fontana Guglielmo, id. id. — 27 id. id.

Clerici Gio. Battista, id. id. — 29 id. id.

Guerrieri Igino, ispettore nelle R. Poste — 30 id. id.

Bellone Nicola, id. id. — 30 id. id.

Cattaneo Paolo, capo ufficio id. — 29 id. id.

Galeazzi Edoardo, id. id. — 29 id. id.

Leva Adolfo, id. id. — 31 id. id.

Bottini Paolo, direttore delle R. Poste a riposo — 36 id. id.

Zanetti Giacinto, ispettore di sezione nell'Amministrazione dei telegrafi — 30 id. id.

Rossi Federico, segretario di ragioneria id. id. — 31 id. id.

Bussolin Enrico id. id id. id. — 33 id. id.

Orsi Ludovico, direttore d'ufficio id. id. — 37 id. id.

Amadasi Antonio, ingegnere di 1ª classe nel corpo del Genio Civile — 16 id. id.

Fonseca Clemente id., di 2ª classe id. id. — 9 id. id.

Rovida Edoardo, id., di 2ª classe id. id. — 9 id. id.

Bernasconi Giovanni, sotto ispettore di 2ª classe nel R. Ispettorato delle ferrovie — 12 id. id.

Vercesi Angelo, capo sezione nell'Amministrazione delle ferrovie Adriatiche — 8 id. id.

Dovara Paolo, id. id. id. — 8 id. id.

Mamoli Alfredo, id. id. id. — 7 id. id.

Foderà Beniamino, ispettore id. Sicule — 21 id. id.

Ragusa Salvatore, id. dei telegrafi id. id. — 24 id. id.

Arolla ing. Carlo, ajutante del Genio Civile a riposo.

Rossi avv. Emanuele, id. id. id., per aver contribuito a dotare di acqua potabile i comuni di Finalmarina e Finalpia.

Zanotti ing. Contardo, ispettore nell'amministrazione delle ferrovie del Mediterraneo — 10 anni di servizio.
Cervini ing. Carlo, capo sezione principale id. id. — 12 id. id.
Bovone ing. Carlo, id. id. id. — 13 id. id.
Guidi marchese di Bagno Alessandro, presidente del Consorzio del 2° circondario Polesine S. Giorgio (Ferrara).
Capilupi march. Alberto, ingegnere, deputato provinciale di Mantova, per l'opera intelligente ed attiva prestata nello impianto della Tramvia a vapore in provincia di Mantova.
Vacchieri prof. Gerolamo, per i servizi prestati in occasione del congresso ferroviario di Milano.
Rivera Andrea, procuratore erariale, per servigi resi all'amministrazione nella trattazione di cause riguardanti i lavori pubblici.
Armitano Gaetano, cassiere provinciale delle poste a riposo.
Rollini Federico, capo stazione nelle ferrovie Adriatiche.
Porto Napoleone, id. id. id. id.
Sburlati Giuseppe, già capo d'ufficio nell'amministrazione delle Poste.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5504** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Gli operai borghesi degli stabilimenti d'artiglieria e del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare, dell'opificio d'arredi militari, della farmacia centrale militare e i casermieri borghesi del genio, regolarmente iscritti a matricola, hanno diritto di esser collocati a riposo in seguito a loro domanda e di conseguire la pensione:

a) quand'abbiano raggiunto 25 anni di servizio ed abbiano compiuti 50 anni di età;

b) quando per ferite od infermità contratte per causa di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata del medesimo.

Articolo 2.

Gli operai che dopo 25 anni di servizio divenissero inabili a continuarlo per infermità indipendenti dal medesimo, avranno pure diritto al collocamento a riposo, senza tener conto del limite di età fissato dall'articolo precedente.

Articolo 3.

Hanno diritto a pensione di riforma quegli operai che, contando 18 anni di servizio e meno di 25 anni, sieno dichiarati inabili a continuarlo per infermità indipendenti dal medesimo.

Articolo 4.

Il Governo potrà collocare d'ufficio a riposo gli operai che abbiano raggiunto i prescritti 25 anni di servizio, indipendentemente dall'età.

Articolo 5.

Il servizio utile al collocamento a riposo ed in riforma per gli operai regolarmente iscritti a matricola, di cui all'articolo 1, decorre dal giorno della iscrizione a ruolo, la quale non potrà aver luogo prima che l'iscritto abbia compiuto i 18 anni di età, e purchè non siavi stata interruzione di servizio.

Articolo 6.

I servizi militari, le campagne di guerra, i servizi civili prestati presso amministrazioni dello Stato, sono computati a tenore delle rispettive leggi sulle pensioni.

Articolo 7.

La liquidazione della pensione sarà fatta in base alla tabella annessa alla presente legge.

Per ogni anno di servizio oltre i 25, gli operai avranno diritto all'aumento indicato nella tabella sino al conseguimento del massimo.

La pensione di riposo non potrà essere inferiore a L. 300 nè superare l'ultima paga annua dell'operaio, eccettuato il caso previsto alla lettera *a* dell'articolo 11. Qualora però la paga annua sia minore di lire 300, il minimo della pensione di riposo rimane stabilito in lire 200.

Articolo 8.

Per gli operai pagati ad ore di lavoro, la paga giornaliera è valutata in base a 10 ore di lavoro al giorno. Per quelli che lavorano a cottimo la paga giornaliera è valutata come se essi lavorassero a giornata o ad ore, in ragione delle tariffe stabilite per gli operai della classe alla quale appartengono.

La paga annua è calcolata per tutti in ragione di 300 giornate di lavoro all'anno.

Articolo 9.

Ai capi operai compresi nella categoria *A*, che abbiano compiuto 12 anni di servizio nella stessa categoria, spetterà l'aumento del quinto della pensione di riposo, che potrà computarsi anche al di sopra del massimo assoluto fissato dalla tabella.

Articolo 10.

Per gli operai addetti ai polverifici militari, ferma la condizione di età richiesta dall'articolo 1, il servizio effettivo prestato nei polverifici stessi sarà aumentato di un quarto, nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa per altro eccedere il massimo fissato dalla tabella.

Articolo 11.

Le ferite e le infermità provenienti da causa di servizio dànno diritto al seguente trattamento speciale:

a) la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, al massimo assoluto della pensione aumentata di un suo terzo;

b) l'amputazione e la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermità considerate, secondo le leggi sulle pensioni militari, equivalenti a tale perdita, al massimo assoluto della pensione.

c) le ferite od infermità meno gravi, ad una pensione uguale a quella che spetterebbe all'operaio a 25 anni di servizio, semprechè esso non abbia diritto a maggior pensione per anzianità di servizio.

Per gli effetti delle lettere *a* e *b* del presente articolo, il massimo assoluto della pensione è computato, a favore degli operai compresi nella categoria *A*, coll'aumento del quinto di cui all'articolo 9.

Articolo 12.

Gli operai riformati, di cui all'articolo 3, hanno diritto ad una pensione uguale a tante quote di quella che loro spetterebbe a 25 anni di servizio, quanti sono gli anni di servizio da essi effettivamente prestato.

Articolo 13.

Se l'operaio domandi di essere collocato a riposo, a senso dell'articolo 1, lettera *a*, prima di aver servito per due anni nella categoria cui appartiene all'atto della domanda, egli avrà soltanto ragione alla pensione della categoria cui apparteneva prima della sua promozione, e in base alla paga che gli veniva allora corrisposta.

Articolo 14.

Il tempo eccedente gli anni interi di servizio e di categoria è computato per anno intiero quando oltrepassa la durata di sei mesi, altrimenti non è computato.

Articolo 15.

Il diritto a pensione delle vedove, degli orfani e dei congiunti degli operai sarà regolato a norma del testo unico delle leggi sulle pensioni militari, approvato con Regio decreto 22 aprile 1888, fatta eccezione per quanto riguarda l'obbligo del permesso di matrimonio.

Articolo 16.

Le lavoranti trasmettono, morendo, titoli di riversibilità di pensione unicamente ai figli e alle figlie nubili minorenni, che rimanessero o divenissero orfani di entrambi i genitori, e non avessero già diritto a pensione a carico dello Stato per i servizi del padre.

In questo caso sarà applicato agli orfani l'articolo precedente.

Articolo 17.

Gli operai che alla promulgazione della presente legge abbiano già conseguito il diritto al collocamento a riposo in virtù delle disposizioni anteriori, potranno optare per queste ultime.

Articolo 18.

Le pensioni contemplate nella presente legge sono rette con le stesse norme generali delle pensioni militari.

Le ferite e le infermità contemplate negli articoli 1, 2 e 3 saranno accertate nei modi stabiliti al medesimo fine per i militari di truppa.

Articolo 19.

È abrogata ogni disposizione anteriore alla presente legge, salvo i diritti di opzione di cui all'articolo 17.

Articolo 20.

La presente legge avrà effetto dal 1° agosto 1888.

Articolo 21 (*transitorio*).

Agli operai borghesi dei panifici militari che il 1° luglio 1888 si trovassero tuttora in servizio in forza dell'articolo 3 del Regio decreto 24 giugno 1883, N. 1491, si continuerà ad applicare per la pensione il Regio decreto 20 aprile 1879, N. 4867.

TABELLA ANNESSA ALL'ARTICOLO 7.

Categoria degli operai			Pensione dopo 25 anni di servizio calcolata in ragione della paga giornaliera	Aumento della pensione per ogni anno di servizio oltre i 25	Massimo della pensione	
Categoria	DENOMINAZIONE				a 25 anni di servizio	Assoluto
A	Capi operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio . . Capi operai di magazzini centrali militari . . . . Capi operai dell'opificio di arredi militari	Con paga giornaliera di L. 5 e più	150 volte la paga giornaliera	20	800	1000
B	Capi operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio . . Capi operai di magazzini centrali militari . . . . Capi operai dell'opificio di arredi militari	Con paga giornaliera di L 5.	180 volte la paga giornaliera	20	700	900
C	Capi lavoranti degli stabilimenti d'artiglieria e del genio. . . . Capi lavoranti dell' opificio di arredi militari. . . . . Operai dei magazzini centrali militari . . Operai della farmacia centrale militare Operai dell' Istituto geografico militare	paga giornaliera di L. 2,60 e più	200 volte la paga giornaliera	18	600	800
D	Operai degli stabilimenti d' artiglieria e del genio. . . . . . Operai dell'opificio di arredi militari		125 volte la paga giornaliera	18	500	750
E	Lavoranti degli stabilimenti d'artiglieria e del genio (uomini e donne). . . . . Lavoranti dell'opificio di arredi militari (uomini e donne). . . Operai dei magazzini centrali militari . . Operai della farmacia centrale militare Operai dell'Istituto geografico militare Casermieri del genio	Con paga giornaliera inferiore a L. 2,60	160 volte la paga giornaliera	15	400	600

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLE'-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5503** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi ed i regolamenti in vigore, concernenti il personale del Ministero degli Affari Esteri (Amministrazione centrale, Legazioni e Consolati);

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni ai regolamenti stessi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio, Ministro *ad interim* per gli Affari Esteri, stabilirà le Norme di disciplina per gli impiegati del Ministero degli Affari Esteri (Amministrazione centrale, Legazioni e Consolati).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Norme di disciplina per gli impiegati del Ministero degli Affari Esteri

(Amministrazione centrale, legazioni, consolati)

Art. 1

Ogni impiegato ordinario, alla prima sua nomina presterà giuramento, secondo il rito del proprio culto, nelle mani del ministro o di un suo delegato.

Art. 2.

Nessun impiegato può rifiutare il posto che il ministro crede opportuno di assegnargli. Un rifiuto può essere considerato come una dimissione dall'impiego.

Art. 3.

La subordinazione fra gli impiegati nello stesso ramo di servizio o fra i tre rami deve osservarsi secondo l'ordine gerarchico, tanto delle categorie quanto dei gradi, ed a parità di grado per ordine di anzianità.

Gli inferiori che suppliscono temporariamente superiori, i reggenti uffici di autorità maggiore di quella che loro compete, acquistano pel tempo della supplenza o reggenza la posizione gerarchica inerente alla persona supplita od all'ufficio occupato.

Art. 4.

I rapporti ufficiali tra gli impiegati non potranno avvenire che per mezzo dei rispettivi superiori immediati.

Le domande che gli impiegati desiderano di rassegnare al ministro per oggetti riflettenti la loro posizione personale d'ufficio o il servizio, dovranno essere consegnate ai rispettivi loro capi immediati o da questi trasmesse in via gerarchica al ministro con quelle annotazioni ed osservazioni che i predetti capi crederanno opportuno di aggiungere.

Le domande confidenziali potranno però essere presentate direttamente.

Art. 5.

Il capo d'ufficio ha la direzione e la responsabilità degli impiegati che lavorano sotto i suoi ordini.

Ogni istruzione relativa alla trattazione di affari di qualche importanza sarà data per iscritto.

Art. 6.

In caso d'assenza o d'impedimento, il capo d'ufficio sarà surrogato dall'impiegato più anziano che immediamente lo sussegue di grado, salvo che il ministro o il sottosegretario di stato designi a ciò un diverso impiegato.

Art. 7.

Presso l'amministrazione centrale si terrà un registro di matricola, con schedari ed indici, nel quale verranno di mano in mano indicate tutte le variazioni che si verificano nelle famiglie degli impiegati ordinari e straordinari del ministero, limitatamente però ai genitori, alla moglie e ai figli. Acciocchè il registro si trovi sempre al corrente, ogni impiegato, per mezzo dei suoi superiori, sarà tenuto di dar subito notizia di tali variazioni alla Divisione del personale, come pure di farle conoscere gli uffici e le mansioni estranee al ministero che stesse per assumere, le offerte di distinzioni onorifiche che gli fossero fatte, ecc.

Art. 8.

E' proibito agl'impiegati:

di comunicare, senza autorizzazione, sia direttamente, sia indirettamente il contenuto di documenti ufficiali di qualsiasi specie a persone estranee al servizio;

di corrispondere privatamente, senza autorizzazione, sia colle autorità nazionali o straniere, sia coi particolari per affari di servizio;

d'inserire nei pieghi delle corrispondenze ufficiali, lettere o carte non concernenti il servizio.

di accettare decorazioni o regali da sovrani o governi esteri, o da altre amministrazioni dello stato, senza la previa annuenza del ministro;

di assumere altri incarichi pubblici, salvo che il ministro a ciò li autorizzi, dopo riconosciuta la compatibilità della nuova mansione coll'interesse dello stato e col servizio obbligatorio. L'autorizzazione è di pieno diritto acquisita quando si tratti dell'assunzione all' ufficio di consigliere comunale o di consigliere provinciale;

di esercitare il commercio e l'industria, sia direttamente, sia indirettamente, come anche di assumere qualità di consiglieri d'amministrazione,o di sorveglianza, od altro qualsiasi ufficio, sia o non sia retribuito, in società commerciali ed industriali;

di dare alle stampe lavori d'indole politica col proprio nome e di tenere pubbliche conferenze, od anche di appartenere a società italiane o straniere, senza autorizzazione del ministro o del sotto segretario di Stato.

Art. 9.

L'orario normale per gli impiegati ordinari e straordinari comprende quotidianamente sei ore di lavoro.

I capi divisione potranno per ciascun impiegato da essi dipendente determinare la distribuzione di tali ore di lavoro tra le nove della mattina e le sei della sera, in modo però che fra la prima e la seconda delle suaccennate ore si trovi sempre presente qualche impiegato nelle varie divisioni o nei vari uffici isolati.

Nei giorni festivi, uno o più impiegati delle diverse categorie, secondo i bisogni del servizio, a criterio del capo d'ufficio e per turno, dovranno essere presenti in ogni divisione od ufficio isolato dalle 11 antim. alle 3 dopo mezzogiorno.

Oltre all'orario normale, gli impiegati ordinari e straordinari saranno, ove occorra, obbligati a trattenersi o ad intervenire all'ufficio in qua-

lunque ora o per qualsiasi spazio di tempo richieda il ministro o il sotto segretario di stato.

All'ufficio della cifra e del telegrafo presteranno servizio per turno mattutino e serale gli impiegati di gabinetto e quelli appartenenti alla 1ª sezione della divisione 1ª, e ciò secondo una tabella mensile che sarà concordata fra i capi dei due uffici.

La guardia di prima mattina o serale, nelle circostanze in cui sia necessaria, verrà compensata con un equo riposo diurno.

L'orario dei regi uffici all'estero sarà stabilito dai rispettivi capi.

Art. 10.

Gli impiegati non possono assentarsi durante l'orario senza autorizzazione del capo d'ufficio.

Nell'amministrazione centrale, l'assenza non maggiore di tre giorni viene, su giustificati motivi, autorizzata dal capo di divisione; ogni maggiore assenza dev'essere concessa dal ministro o dal sotto segretario di stato.

All'estero, i capi di ufficio possono autorizzare le assenze dei loro subordinati fino ai 10 giorni; ogni maggiore assenza dèv'essere concessa dal ministro o dal sotto segretario di stato.

Le assenze dei capi di divisione e dei titolari o reggenti degli uffici all'estero sono esclusivamente autorizzate dal ministro o dal sotto segretario di stato.

Art. 11.

È assolutamente vietato l'ingresso negli uffici a persone estranee all'amministrazione. I soli capi di ufficio che hanno camera separata potranno ricevervi gli estranei.

Le persone che, in casi urgenti, desiderano di conferire con qualche impiegato si faranno annunciare e saranno ricevute nell'appo ita sala destinata al pubblico.

Trattandosi di affari che rientrano nella competenza del ministero, l'impiegato, sollecitato da qualche visitatore, dovrà, prima di prendere impegni o di dar schiarimenti, consultarsi col suo capo d'ufficio.

Art. 12.

Le norme di disciplina stabilite dagli articoli precedenti, valgono pure rispetto ai volontari ed agli impiegati straordinari in quanto siano ad essi applicabili.

L'impiegato che si è dimesso è tenuto a proseguire nell' adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata in modo ufficiale l'accettazione della sua dimissione.

Pene disciplinari

Art. 13.

Le pene disciplinari che possono essere inflitte agli impiegati ordinari e straordinari sono le seguenti:

1° ammonizione.

2° censura;

3° sospensione dal servizio con perdita di tutto o di parte dello stipendio e degli altri emolumenti. La sospensione è di due gradi. La prima va da un giorno ad un mese, e importa la perdita fino ad un quarto dello stipendio; la seconda da oltre un mese a sei mesi e importa la perdita dalla metà a tutto lo stipendio;

4° dispensa dal ervizio o rivocazione;

5° destituzione.

Agli uscieri, nonchè agli impiegati straordinari, potranno anche infliggersi multe dalle 5 alle 30 lire.

Tali pene saranno annotate nel registro di matricola e messe all'ordine del giorno.

Art. 14.

L'ammonizione è data verbalmente dal capo dell'ufficio, e se il capo stesso ne fosse passibile, è data al medesimo dal sotto segretario di stato.

La censura è fatta per iscritto dal capo di ufficio, udite le giustificazioni dell'impiegato.

Si fa luogo all'ammonizione o alla censura secondo la gravità del caso, per le cause seguenti:

negligenza, insubordinazione, mancanza in servizio; assenza qualunque dall'ufficio non giustificata.

L'impiegato ha diritto che le sue giustificazioni siano annotate nel registro di matricola ed allegate al medesimo.

Art. 15.

La sospensione porta sempre la perdita dello stipendio nella misura determinata, ma non dispensa dal servizio, se non quando sia dichiarata l'inabilitazione dell'impiegato.

Nella sospensione di secondo grado di cui all'articolo 14, n, 3, il tempo trascorso durante la sospensione non è computato per l'anzianità.

Art. 16.

La sospensione di secondo grado è pronunciata con decreto ministeriale da registrarsi alla corte dei conti sentito l'impiegato, il quale potrà anche chiedere di essere sottoposto al consiglio del ministero.

Durante la sospensione l'impiegato non può essere promosso nè di grado nè di classe, nè ottenere il passaggio ad altra amministrazione.

Art. 17.

Si fa luogo alla sospensione da un giorno ad un mese per le cause seguenti:

recidiva nei fatti che diedero luogo a precedente censura;
inosservanza del segreto di ufficio;
assenza non giustificata dall'ufficio per oltre due giorni;
esercizio dell'industria e del commercio;
eccitamento all'insubordinazione;
cattiva condotta morale.

Si fa luogo alla sospensione da oltre un mese a sei mesi per le cause seguenti:

recidiva nei fatti che diedero luogo alla sospensione di primo grado;
offesa al decoro dell'amministrazione;
danno recato agli interessi dello stato od a quelli dei privati per trascuranza dei doveri d'ufficio, o per mancanza di riserva;
uso dell'impiego per fini personali, o per iscopi politici di partito.

Art. 18.

E' inoltre soggetto alla sospensione l'impiegato il quale in seguito ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria trovasi sottoposto a procedimento criminale o correzionale. La sospensione in questo caso cessa col finire del giudizio. Durante le sospensione e fino alla sentenza sarà corrisposta la metà dello stipendio.

L'impiegato che in seguito a procedimento penale è condannato, incorre di diritto nella sospensione di secondo grado con perdita dello stipendio nella misura che verrà determinata dal consiglio del ministero, quando a giudizio del consiglio stesso non sia il caso di revocarlo o di destituirlo.

La sospensione continua tutto il tempo della pena.

Nei casi di procedimento correzionale o criminale sarà sottoposto al giudizio del consiglio del ministero l'impiegato, anche quando non sia stato condannato, se l'ordinanza o la sentenza con la quale finì il giudizio penale avrà dichiarato insufficienti gli indizi o le prove della reità, od il fatto imputato non costituire un reato a termini della legge, o essere l'azione penale prescritta od in altro modo estinta.

L'impiegato sarà sottoposto al giudizio del consiglio del ministero anche nei casi in cui non si possa procedere per mancanza d'istanza privata.

Art. 19.

L'impiegato può essere rivocato, sentito il consiglio del ministero, per alcuna delle cause seguenti:

recidiva nei fatti che diedero luogo alla sospensione di secondo grado;
mancanza contro l'onore;
offese alla persona del re, alla famiglia reale, alle camere legislative, o pubblica manifestazione di opinioni ostili alla monarchia costituzionale o all'unità della nazione;
violazione dolosa del segreto d'ufficio in pregiudizio dello stato

o dei privati, o propagazione di notizie che possano recar danno allo interesse dello stato o perturbazione della pubblica sicurezza.

Il decreto di rivocazione dovrà essere preceduto da deliberazione del consiglio dei ministri: è notificato all'impiegato, e, quando fosse disforme dal parere del consiglio del ministero, sarà motivato.

Art. 20.

S'incorre di diritto nella destituzione nei seguenti casi:

condanna a pena criminale, quando anche non tragga seco l'interdizione dai pubblici uffizi;

condanna a pena correzionale per reato di furto, falso, frode, appropriazione indebita, corruzione, concussione, malversazioni, attentato ai costumi;

condanna per un reato qualunque che importi la pena del carcere con l'aggiunta della interdizione dai pubblici uffici o della sorveglianza speciale della polizia.

Si fa luogo alla destituzione, sentito il onsiglio del ministero, per le cause seguenti:

grave mancanza contro l'onore;

accettazione di doni o di partecipazione ai lucri sperati dagl'interessati alla trattazione o risoluzione di un affare di ufficio, o dai loro mandatari.

Il decreto di destituzione dovrà essere preceduto da deliberazione del consiglio dei ministri; sarà sempre motivato e notificato all'impiegato.

Art. 21.

L'impiegato revocato o destituito non può essere riammesso in servizio.

Art. 22.

Gli effetti delle pene disciplinari sul diritto a pensione o indennità restano esclusivamente regolati dalla legge 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni degl'impiegati civili.

Roma, 24 giugno 1888.

Visto d'ordine di S. M.
il presidente del consiglio,
ministro ad interim *degli affari esteri*
CRISPI.

Il Num. **MMDCCCCLXXXVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista l'istanza 30 luglio 1887, presentata dalla Giunta Municipale di Cerro Maggiore per ottenere l'erezione in Corpo morale dell'Asilo Infantile Regina Margherita ivi fondato per opera del sacerdote Aquilino Merelli, non che la approvazione del corrispondente Statuto organico;

Visto detto Statuto organico;

Viste le deliberazioni 11 marzo e 25 aprile 1887 della Deputazione provinciale di Milano, e ritenuto che il Pio Istituto si mantiene col frutto di un proprio capitale di lire 4975, col sussidio del comune e col prodotto delle rette mensili pagate dai fanciulli di famiglie non povere;

Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'Asilo Infantile Regina Margherita in Cerro Maggiore è eretto in Corpo Morale.

Articolo 2.

È approvato il corrispondente Statuto organico, composto di trentadue articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCCLXXXVII** *(Serie 3ª, parte suppl.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda del Consiglio Comunale di Acquaviva Collecroce, (Campobasso), di cui nella deliberazione 16 settembre 1880, per la inversione del prezzo di ettolitri 301,05 di grano del locale Monte frumentario, rappresentato dalla somma di L. 5181 all'oggetto d'instituire una Cassa di prestanze agrarie a beneficio delle classi degli agricoltori, operai ed altri cittadini meno agiati del Comune;

Visto lo Statuto organico per l'amministrazione della nuova Opera Pia;

Visto il voto espresso dalla Deputazione provinciale nelle sedute del 4 dicembre 1885 e 11 maggio 1888;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'inversione del prezzo dei suindicati ettolitri 301,05 di grano del Monte frumentario di Acquaviva Collecroce rappresentato dalla somma di L. 5181, per la istituzione di una Cassa di prestanze agrarie a beneficio delle classi degli agricoltori, operai ed altri cittadini meno agiati del Comune;

Art. 2.

È approvato lo Statuto organico della stessa Cassa in data 9 febbraio 1888, composto di diciotto articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il R. decreto 8 aprile 1888 n. 5361 (Serie 3ª) col quale il Comune di Roccalvecce (Roma) venne autorizzato ad applicare per il miglicramento delle condizioni igieniche dell'abitato, le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della Legge 15 gennaio 1885 n. 2892 (Serie 3ª);

Veduti gli articoli 17 della Legge stessa e 20 del Regolamento approvato con Regio decreto 12 marzo n. 3003 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Giunta speciale di Sanità instituita nel Comune di Roccalvecce (Roma) giusta le preindicate disposizioni di Legge sarà composta come segue:

1. Avv. Carlo Canevari — Pretore del Mandamento.
2. Avv. Giulio Cavalletto — Membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in Viterbo.
3. Ingegnere Angelo Rutili — Ufficiale del Genio Civile.
4. Dott. Vittorio Lazzeri — Medico.
5. Dott. Volpiano Volpini — Chimico farmacista.
6. Dott. Quintilio Antolisei — Sottosegretario di Prefettura.
7. Un consigliere provinciale da nominarsi dal Consiglio provinciale di Roma.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Regio decreto 16 settembre 1887, col quale venne nominata la Giunta speciale di Sanità per il comune di Catania;

Ritenuto che il comm. prof. Salvatore Tomaselli, e il prof. Orazio Silvestri hanno declinato l'incarico di fare ulteriormente parte di detta Giunta;

Veduto l'articolo 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori comm. prof. Salvatore Tomaselli, e prof. Orazio Silvestri sono esonerati dall'incarico loro affidato col succitato Regio decreto 16 settembre 1887, e saranno surrogati dai signori professori Domenico Amato e G. B. Ughetti.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: num. 810330 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 25 al nome di *Minon* Maria fu Arcangelo, minore, sotto la patria potestà della madre Rosa Espinosa, fu Gennaro, vedova Minon, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Menonna* Maria fu Arcangelo, minore, sotto la patria potestà della madre Rosa Espinosa fu Gennaro, vedova *Menonna*, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 11 luglio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 780336 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 250 al nome di Gregorini *Adele*, di Ferdinando, minore, sotto la patria potestà, domiciliata in Messina, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gregorini *Adelaide*, di Ferdinando, minore, ecc. ut supra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 1 20 giugno 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento cioè: N. 298189 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, corrispondente al n. 115249 della soppressa Direzione di Napoli per lire 165 al nome di Castiglione Michela, fu Raffaele Bartolomeo, nubile, domiciliata in Napoli;

N. 620327 della Direzione Generale per lire 400 intestata a Castiglione Michela, fu Raffaele, nubile, domiciliata in Napoli;

N. 772576 per lire 550, intestata come la precedente;

N. 806702 per lire 150, intestata come la precedente;

N. 855326 per lire 1050, intestata come la precedente;

N. 836479 per lire 490 a favore di Castiglione Michela, fu Raffaele Bartolomeo, nubile, domiciliata in Napoli, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Castiglione Maria Michela, fu Raffaele, nubile, domiciliata in Napoli, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 20 giugno 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 758219 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 60 al nome di Fallavena Alberto fu *Noè*, minore, sotto la patria podestà della madre Fusco Filomena, moglie in seconde nozze di Prete Giovanni, domiciliato a Lecce;

N. 730095 d'iscrizione come sopra per lire 20, al nome medesimo, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Fallavena Alberto fu *Leonardo*, minore, sotto la patria podestà della madre Fusco Filomena, moglie in seconde nozze di Prete Giovanni domiciliato a Lecce, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 20 giugno 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso

Oggi in Mattarana, provincia di Genova, è stato attivato un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, il 12 luglio 1888.

CONCORSI

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO-SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I.

Avviso di concorso a 15 posti di allievo verificatore nell'Amministrazione dei pesi, delle misure e del saggio dei metalli preziosi.

È aperto un concorso per 15 posti di allievo verificatore nell'Amministrazione dei pesi, delle misure e del saggio dei metalli preziosi con lo stipendio di lire 1200 annue.

Il concorso è per esame.

L'esame consterà di tre distinti esperimenti: uno scritto, uno orale ed uno teorico-pratico in conformità dell'annesso programma.

Gli esami scritti si faranno presso le prefetture delle città dove risiedono gli uffici compartimentali dei pesi e delle misure e saggio dei metalli preziosi, e cioè in Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia ed inoltre presso le prefetture di Bari e Cagliari nei giorni 22, 23 e 24 del prossimo venturo mese di ottobre.

Gli esami orali avranno luogo nella prima quindicina di novembre, in giorni da destinarsi, avanti alla Commissione superiore dei pesi, delle misure e del saggio dei metalli preziosi in Roma, e vi saranno ammessi soltanto i candidati riconosciuti idonei negli esami scritti.

I candidati approvati nei due esperimenti suddetti dovranno compiere un tirocinio presso la predetta Commissione, il quale avrà principio il 15 di novembre e durerà non meno di sei mesi.

Terminato il detto tirocinio avrà luogo l'esperimento teorico pratico.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano compiuta al 20 settembre prossimo venturo, termine per la presentazione delle domande, l'età di anni 18, e non oltrepassata quella di anni 30; che siano di costituzione fisica sana e robusta; che abbiano soddisfatto, se l'età lo comporta, all'obbligo della leva militare; e che presentino l'attestato di licenza liceale, o di una sezione d'Istituto tecnico, o titoli equipollenti.

Tutti gli aspiranti dovranno presentare alle dette prefetture non più tardi del 20 settembre prossimo venturo la domanda in carta da bollo da una lira, corredata dall'atto di nascita, da certificato medico, da certificato d'aver adempiuto quanto è prescritto dalla legge sulla leva, o d'iscrizione sulle liste di leva, a seconda dell'età, da certificato di buona condotta, nonchè da fedina criminale di data non più remota di tre mesi. A questi documenti andranno uniti gli attestati degli studi sopra indicati, come altresì dei gradi conseguiti o degli uffici tenuti. Nella domanda dovrà indicarsi in quale delle prefetture summenzionate i concorrenti intendano di subire l'esame. Essi inoltre dovranno dare l'indicazione precisa del loro domicilio per le opportune comunicazioni, e dovranno fare la dichiarazione esplicita di accettare, in caso di nomina, qualunque residenza.

Dopo *una visita medica* che sarà fatta in Roma prima dell'esame orale, il Ministero si riserba di escludere dal concorso quelli tra gli aspiranti che, contrariamente ai certificati prodotti, avessero difetti fisici o soverchia gracilità.

I candidati riusciti idonei nella prova pratica verranno classificati per ordine di merito, e secondo tale ordine saranno nominati a coprire i posti vacanti di allievo verificatore.

Quelli fra essi che non potessero essere nominati immediatamente allievi verificatori, per insufficienza di posti vacanti, saranno nel frattempo applicati agli uffici di verificazione, ricevendo un assegno mensile di lire 80, corrispondente a quattro quinti dello stipendio di allievo.

Ai candidati approvati sarà conceduto un sussidio mensile che durerà tutto il tirocinio, e sarà eguale a quello indicato nel precedente articolo.

Roma, addì 18 giugno 1888.

Il Direttore capo della 1ª Divisione
G. Fadiga.

Programma per l'esame degli aspiranti ai posti di allievo verificatore dei pesi, delle misure e del saggio dei metalli preziosi.

I. L'esame scritto comprenderà tre prove che si daranno in tre giorni distinti e consisteranno: la 1ª in un componimento letterario; la 2ª nella trattazione di un tema di matematica; la 3ª nella trattazione di un tema di fisica e di chimica. Gli argomenti dei temi della 2ª e 3ª prova saranno presi dalle materie per l'esame orale.

II. L'esame orale verserà sulle materie seguenti:

1° *Matematica.* — Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, sulle frazioni ordinarie e decimali e sulle espressioni algebriche, Riduzione delle frazioni ordinarie in decimali e viceversa - Calcolo dei numeri complessi - Potenze e radici dei numeri e delle espressioni algebriche - Estrazione della radice quadrata e della radice cubica - Equazioni di 1° grado ad una e più incognite - Equazioni di 2° grado ad una incognita - Progressioni - Logaritmi - Eguaglianza e similitudine dei triangoli - Proprietà del circolo - Area delle figure piane - Rette e piani nello spazio - Angolo diedro e sua misura - Superficie e volume di un prisma, d'una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti - Linee goniometriche e loro variazioni - Relazioni fra le linee goniometriche di uno stesso arco - Risoluzione dei triangoli piani.

2° *Fisica.* — Proprietà generali dei corpi - Sistema metrico decimale - Nonio - Vite micrometrica - Composizione di un numero qualunque di forze applicate ad uno stesso punto - Composizione di un sistema di forze parallele - Momento di una forza rispetto ad un punto Gravità - Leggi della caduta dei gravi nel vuoto - Centro di gravità di un triangolo, di un parallelogramma, di un trapezio, di un prisma, di una piramide - Equilibrio nella leva e nelle puleggie - Sistemi di leve - Bilancia, stadera, stadera a pontebilico - Condizioni per la esattezza e stabilità di questi stromenti - Metodo della doppia pesata - Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso ed in vasi comunicanti - Principio d'Archimede - Peso specifico dei solidi e dei liquidi - Areometri - Forza espansiva e peso dei fluidi aeriformi - Pressione atmosferica - Barometri - Legge di Mariotte - Manometri - Principio d'Archimede applicato ai gas - Macchina pneumatica - Sifone.

Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas - Massimo di densità del-

l'acqua - Termometro a mercurio e diverse scale termometriche - Cangiamenti di stato fisico prodotti dal calore - Umidità atmosferica - Igrometri.

Leggi della riflessione e della rifrazione della luce - Proprietà degli specchi sferici, dei prismi e delle lenti.

Macchina elettrica - Bottiglia di Leyda - Elettrometro - Galvanometro e Pila di Volta, di Daniell, di Bunsen - Legge di Ohm - Telegrafo di Morse - Leggi della elettrolisi - Galvanoplastica e doratura - Legge di Joule - Lampade ad incandescenza e ad arco - Macchina dinamo-elettrica.

3° *Chimica.* — Generalità intorno alla natura chimica dei corpi - Teoria atomica - Nomenclatura e formule delle combinazioni chimiche - Preparazione e principali proprietà dell'ossigeno, dell'idrogeno, del cloro e dell'azoto - Acqua - Sue proprietà nei diversi stati fisici - Sua composizione determinata per analisi e per sintesi - Aria atmosferica, sua composizione normale - Dimostrazione dell'esistenza in essa dell'ossigeno, dell'azoto, dell'acido carbonico e dell'acqua - Azione del l'aria sui metalli, e specialmente su quelli adoperati nella costruzione dei pesi e delle misure - Fenomeni della combustione - Principali combinazioni del carbonio, dell'azoto e dello zolfo coll'ossigeno - Acido nitrico, acido solforico, acido cloridrico, acqua regia, acido solfidrico - Ammoniaca, idrato potassico, idrato sodico - Stato naturale, proprietà fisiche e chimiche dell'oro e dell'argento, del platino, del palladio, dell'alluminio, del mercurio, del nichelio, del rame, dello stagno, del piombo, dello zinco, del ferro, dell'antimonio.

Proprietà e preparazione dei sali più comunemente usati in chimica, come, ad esempio: nitrato potassico, nitrato sodico, carbonato e bicarbonato potassico, carbonato e bicarbonato sodico.

III. L'esame teorico-pratico sarà determinato a suo tempo dal Ministero e si aggirerà sulle materie studiate durante il tirocinio. 3

MINISTERO DELLE FINANZE

GIUNTA SUPERIORE DEL CATASTO.

Avviso di concorso per ingegneri straordinari occorrenti ai lavori del Catasto nel Compartimento di Roma.

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ed esperimento a n. 20 posti di ingegneri straordinari pei lavori del catasto da eseguirsi nel compartimento di Roma.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno, non più tardi del 25 luglio p. v., far pervenire domanda redatta in carta da bollo da lire 0,60 alla direzione compartimentale del catasto di Roma, indicando l'attuale loro domicilio.

Art. 3.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato del Sindaco attestante che il concorrente è cittadino italiano per nascita o per naturalizzazione.

b) certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non avrà superata l'età di 40 anni al 25 luglio 1888.

c) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale Civile nella cui giurisdizione il concorrente è nato.

d) attestato di moralità rilasciato dal sindaco del comune di attuale domicilio.

e) certificato medico debitamente legalizzato comprovante che il concorrente è di sana costituzione e dotato di buona vista ed adatto ai lavori di campagna.

f) diploma d'ingegnere rilasciato da una Scuola d'applicazione per gli ingegneri o da un Istituto tecnico superiore.

g) gli altri titoli di cui fossero forniti i concorrenti.

Art. 4.

La Direzione compartimentale, ricevute le domande, esclude i concorrenti che non si trovano nelle volute condizioni e notifica agli altri la loro ammissione al concorso, avvisandoli del giorno stabilito per l'esperimento e del luogo ove questo dovrà eseguirsi.

Art. 5.

Gli esperimenti saranno i seguenti:

1° Eseguire una stazione col teodolite dando ragione della sua costruzione e delle sue correzioni;

2° Eseguire una stazione di rilievo col tacheometro dando conto della sua costruzione e delle sue correzioni;

3° Eseguire una stazione colla tavoletta pretoriana e con la diottra a stadio spiegandone la costruzione e le relative correzioni;

4° Eseguire i calcoli relativi alle triangolazioni, alle poligonali ecc. ecc.;

5° Eseguire la copia di un disegno topografico con tinte ad acquarello servendosi del reticolato e del compasso comune.

Gli esperimenti saranno eseguiti innanzi ad una Commissione nominata dalla Giunta Superiore.

La durata e l'ordine dei detti esperimenti saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Art. 6.

I concorrenti riconosciuti idonei saranno classificati a giudizio dalla Commissione secondo i titoli risultanti dai documenti annessi alle rispettive domande e secondo i risultati dell'esperimento.

Art. 7.

Gl'ingegneri vincitori del concorso saranno chiamati a prestare servizio per ordine di classifica di mano in mano che se ne presenterà il bisogno.

Coloro che chiamati a prestar servizio non si presenteranno nel termine loro prefisso, si intenderanno decaduti dal diritto acquisito in seguito al concorso.

Art. 8.

Dal giorno della loro assunzione in servizio gl'ingegneri straordinarii godranno di un assegno mensile di L. 250 in ragione del servizio effettivamente prestato. Tali assegni saranno suscettibili in seguito di aumenti in ragione dei meriti e dei servigi resi. Essi percepiranno pure un indennità di trasferta nella misura che sarà stabilita dalla Giunta superiore.

Art. 9.

L'assunzione degl'ingegneri straordinari in servizio temporaneo pei lavori del catasto non darà loro diritto di passare in pianta stabile. L'amministrazione avrà sempre la facoltà di licenziarli dal servizio, in qualunque tempo, senza obbligo di compenso alcuno.

Roma, addì 29 giugno 1888.

Il Maggior Generale
Presidente della Giunta superiore del Catasto
A. FERRERO.

3

AMMINISTRAZIONE DEI TELEGRAFI DELLO STATO

Avviso di concorso per venti posti di Ufficiale Allievo.

È aperto un concorso per 20 posti di ufficiale allievo nell'Amministrazione telegrafica dello Stato, a' termini dell'art. 5 del R. Decreto 16 giugno 1881 n. 316 (serie 3ª), e degli art. 2° e 3° del R. Decreto 28 giugno 1885 n 3239 (serie 3ª).

L'ammissione al medesimo avrà luogo per esame che si farà nelle città dove risiedono le Direzioni Compartimentali cioè in Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.

Le domande per l'ammissione dovranno essere stese su carta da bollo da una lira, scritte di proprio pugno dei concorrenti, colla firma debitamente legalizzata dall'Autorità Municipale, e fatte pervenire non più tardi del 31 agosto prossimo venturo alla Direzione Generale dei Telegrafi in Roma, corredate dei documenti seguenti:

a) Diploma di licenza di Liceo o di Istituto tecnico (governativi o pareggiati) avvertendo che la presentazione di tale diploma è di stretto rigore, non accettandosi in surrogazione del medesimo nessun altro titolo equipollente;

b) Certificato del Sindaco del luogo ove il postulante è domiciliato, comprovante essere egli cittadino italiano per nascita o per naturalizzazione;

c) Estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che il postulante abbia compiuto il 17° e non sia entrato nel 26° anno di età alla data del presente avviso;

d) Certificato della Cancelleria del Tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita del postulante, dal quale risultino i suoi buoni precedenti giudiziari;

e) Dichiarazione dei parenti, colla quale si obbligano di fornire al candidato i necessari mezzi di sussistenza fino a che egli non sia nominato con retribuzione;

f) I minorenni dovranno inoltre presentare l'atto di consenso delle persone, da cui civilmente dipendono.

I documenti accennati alle lettere *b)* e *c)* dovranno essere su carta da bollo da 50 centesimi, quello alla lettera *d)* su carta da 50 centesimi, e di data posteriore, e quella del presente avviso; e quello segnato colla lettera *e)* su carta da bollo da una lira, sottoposto alla tassa di registrazione ed anche esso di data posteriore a quella del presente avviso, e quello segnato con *f)* su carta da bollo da una lira o pure di data posteriore a quella del presente avviso

Nell'istanza il postulante dovrà:

1. Indicare il luogo di sua abitazione per le comunicazioni che occorresse di fargli;

2. Fare conoscere quali sono e furono le sue occupazioni, in quali località e presso quali persone od Amministrazioni le esercitò e perchè le abbia abbandonate e ciò rimontando fino alla età di 18 anni.

I concorrenti dovranno a suo tempo produrre un certificato medico dal quale risulti essere essi di costituzione sana, scevri da imperfezioni fisiche che impediscano di servire agli apparati telegrafici in uso negli uffici del Regno.

Tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia dell'Amministrazione, il quale sarà loro designato e che dovrà essere da loro pagato.

Le domande che non fossero trovate regolari saranno considerate come non ricevute.

L'Amministrazione si riserva di accertarsi della buona condotta del postulante.

Il programma dell'esame d'ammissione sarà il seguente:

Lingua italiana - Lingua francese - Aritmetica - Algebra - Geometria - Fisica - Chimica - Geografia - Disegno lineare - Calligrafia (Trascrizione in nitidi caratteri di 150 parole in 10 minuti).

La prova sulla lingua francese consisterà nella traduzione dall'italiano al francese senza aiuto di dizionario.

Gli esami avranno luogo possibilmente entro il mese di ottobre p. v. nei giorni che verranno indicati ai candidati per cura della Direzione Generale.

A parità di merito, oltre a quanto è detto nel quart'ultimo alinea del presente manifesto, sarà titolo di preferenza la capacità, da dimostrarsi, con esame di tradurre, con l'aiuto di dizionario, dalla lingua italiana ad altra lingua estera (oltre la francese) ed in ispecie a quella inglese o tedesca.

Gli aspiranti dovranno perciò dichiarare nelle loro domande di ammissione, se intendono di dare un tal saggio.

Fra i candidati riconosciuti idonei si sceglieranno i primi in ordine di merito fino ad un numero tale che superi di un quinto quello dei posti messi a concorso, ed i prescelti saranno ammessi ad un corso d'istruzione sulla telegrafia teorico-pratica, della durata di cinque mesi circa, che sarà tenuto in Roma.

Saranno esclusi dalla continuazione del corso, in qualunque periodo di esso, quei candidati che dessero luogo a lagnanza sulla loro condotta, o dimostrassero di non aver sufficiente attitudine ad acquistare la necessaria istruzione.

Al termine del corso d'istruzione avrà luogo l'esame di concorso, in seguito del quale i candidati, che avranno conseguita l'idoneità su tutte le materie, saranno classificati per ordine di merito in base sa somma complessiva dei punti riportati.

Essi non potranno però ottenere la nomina di ufficiali allievi se non dopo compiuto lodevolmente un tirocinio pratico non minore di sei nè maggiore di dodici mesi, e dopo d'aver sostenuto favorevolmente un esame pratico sulle particolarità del servizio specialmente amministrativo.

I primi tre mesi di tirocinio saranno a titolo gratuito. Per gli altri, l'Amministrazione potrà accordare agli aspiranti ufficiali allievi, se diligenti e di buona condotta, una indennità di lire tre al giorno.

Durante il tirocinio sono soggetti alle discipline regolamentari comuni.

Lo stipendio degli ufficiali allievi è di L. 1500 annue.

A coloro che non ottenessero l'idoneità sull'uso degli apparati più sopra indicati e l'avessero conseguita su tutte le altre materie, potranno, nel caso che il numero dei posti messi a concorso non fosse stato coperto, o quando l'Amministrazione lo credesse opportuno, essere concessi due mesi per sostenere un esame di riparazione.

Costoro superando la prova di riparazione, saranno classificati al seguito di quelli già approvati in tutte le materie.

Tanto nell'esame di ammissione quanto in quello di concorso avranno la preferenza, a parità di merito, coloro che possono esibire il diploma di laurea universitaria od altro equipollente, conseguito in uno dei Regi Istituti superiori d'insegnamento, specialmente se nella facoltà di scienze fisico-matematiche.

Coloro che riuscissero in soprannumero occuperanno i posti che si fossero resi vacanti oltre quelli messi a concorso o si facessero di mano in mano vacanti in seguito, sempre chè accettino di prestare servizio gratuito in quell'ufficio nel quale saranno destinati, e ciò fino a che avvengano vacanze e sieno stati nominati coloro che li precedettero nella votazione.

Coloro invece che non ottenessero classificazione d'idoneità alla fine del corso per non averla conseguita in tutte le materie, ma che l'avessero conseguita nello esercizio pratico degli apparati, potranno essere nominati *Telegrafisti* se vi saranno posti vacanti (*I telegrafisti sono impiegati d'ordine che entrano con un primo stipendio di L. 1200*).

Ai candidati non è accordata indennità di sorta nè di viaggio, nè di soggiorno, nè prima, nè durante il corso di telegrafia e relativi esami, ed i riusciti non potranno conseguire la nomina se non dopo di aver raggiunta, a loro spese, la destinazione che sarà stata loro assegnata.

Roma, il 1° aprile 1888.

Il Direttore Generale: F. SALVATORI

N. B. Per notizia dei concorrenti si trascrive qui di seguito l'attuale pianta del personale telegrafico di carriera.

Ufficiali allievi	a L. 1500	n.	50	Ispettori principali	a L. 4500	n.	23
Ufficiali	a » 2000	»	270	» »	a » 5000	»	20
»	a » 2500	»	360	Direttori capi di Divisione e Direttori compartimentali	a » 6000	»	7
Sotto Ispettori	a » 3000	»	100	»	a » 7000	»	6
Ispettori	a » 3000	»	23	Ispettori Generali	a » 8000	»	3
»	a » 3500	»	44				
»	a » 4000	»	33				

La promozione ad Ispettore si fa mediante esami di concorso, ai quali possono prendere parte gli ufficiali a lire 2500 fregiati del maggior numero di punti di merito ed i più anziani a L. 2000 (con almeno due anni d'anzianità nella classe) se oltre ad essere forniti di punti di merito sono muniti di laurea universitaria nelle scienze fisiche, matematiche e naturali oppure muniti di diploma equipollente nelle stesse scienze conseguito in uno dei R. Istituti Superiori d'insegnamento. Le altre promozioni si fanno per 3/4 in ragione di anzianità ed 1/4 per merito.

L'impiegato che resta per sei anni nella stessa classe di stipendio ottiene un aumento uguale al decimo dello stipendio normale, di cui era provvisto.

Gli ufficiali allievi, come gli effettivi, quando prestano servizio di notte, godono dell'indennità di pernottazione. 16

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 12 luglio 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,10.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

CAMBRAY-DIGNY presenta la relazione sul disegno di legge per disposizioni sull'imposta di ricchezza mobile in rapporto alle Società di assicurazione sulla vita dell'uomo.

Votazione a scrutinio segreto su tre disegni di legge.

PULLE' segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge comunale e provinciale ».

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 3, costituito dalla seconda parte dell'articolo 2. del disegno della Commissione.

« Art. 2. E' abrogato l'articolo 250 della legge 20 marzo 1865, allegato A,

« Le borgate o frazioni di comune possono chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere, in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale, un decreto Reale che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, o per circostanze locali siano naturalmente separate dal comune al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

« Per decreto Reale può una borgata o frazione essere segregata da un comune ed aggregata ad un altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata o frazione, e concorra il voto favorevole tanto del comune cui intende aggregarsi, quanto della Giunta provinciale amministrativa che sentirà previamente il parere del Consiglio a cui la frazione appartiene. »

RINALDI ANTONIO svolge la seguente proposta di emendamento al 1° capoverso.

« Ferma l'inefficacia degli articoli 13 a 16 della legge 20 marzo 1885, allegato A, è abolito l'articolo 250 della stessa legge. »

LACAVA, relatore, mostrando come la dizione proposta, col suo emendamento, dall'onorevole A. Rinaldi non riuscirebbe chiara, lo prega di ritirarlo.

RINALDI A. insiste nel mantenerlo.

GIOLITTI espone come, con la legge nuova, vengano ad aversi gli stessi effetti desiderati dall'onorevole A. Rinaldi; per cui rimane inutile il suo emendamento.

RINALDI A. prende atto di questa dichiarazione e ritira il suo emendamento.

FRANCHETTI svolge alcuni articoli aggiuntivi a questo articolo 2, per quanto riflette la costituzione territoriale dei comuni.

CARNAZZA-AMARI dà ragione del seguente emendamento:

« Le borgate o frazioni *staccate* di comune possono chiedere per mezzo di *due terzi* dei loro elettori ed ottenere, in seguito al voto del Consiglio provinciale, un decreto Reale che le costituisca in Comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali o per circostanze locali siano naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

« Per decreto Reale può una borgata o frazione *staccata* essere segregata da un comune ed aggregata ad un altro contermine, quando la dimanda sia fatta da due terzi degli elettori della borgata o frazione, e concorra il voto favorevole tanto del comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà preventivamente il parere del Consiglio a cui la frazione appartiene. »

GROSSI, a nome anche dell'onorevole Visocchi, propone la seguente aggiunta:

« Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue per circostanze locali sieno naturalmente separate da esso, ed abbiano le condizioni per essere costituite in comune distinto. »

BASTERIS propone che si aggiunga la parola: *residenti* nella borgata o frazione.

LUCHINI O. vorrebbe che una sola fosse l'autorità che deve pronunciarsi su questa materia, e precisamente la Giunta amministrativa; mentre il disegno di legge ne deferisce una parte alla Giunta stessa ed una parte al Consiglio provinciale.

LACAVA, relatore, fa notare all'onorevole Franchetti che l'azione popolare può rimuovere alcuni degli inconvenienti ch'egli ha lamentato e quindi lo prega di differire le sue proposte all'articolo 94, e che altre non si riprodurranno dopo l'istituzione della Giunta.

Trova poi superfluo l'emendamento dell'onor. Carnazza-Amari; giacchè non si può concepire la frazione senza l'idea della separazione dal comune. Accetta invece gli emendamenti degli onorevoli Grossi e Basteris.

GIOLITTI, della Commissione, risponde all'onor. Luchini Odoardo che altro è tutelare l'interesse dei comuni costituiti, altro è creare comuni nuovi, onde è naturale che i due atti cadono sotto diverse giurisdizioni.

FRANCHETTI mantiene soltanto la proposta che: « Tutte le frazioni o borgate eleggeranno sempre separatamente i rispettivi consiglieri comunali ».

PRESIDENTE. Allora lo contrapporrà all'art. 12.

CARNAZZA-AMARI si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del relatore e ritira il suo emendamento.

DI SAN DONATO invita i deputati a ritirare i loro emendamenti prima di svolgerli, giacchè, appena li hanno svolti, si affrettano a ritirarli. (Approvazioni).

(L'articolo 2 bis è approvato con gli emendamenti degli onorevoli Grossi e Basteris).

DE BERNARDIS dà ragione del seguente articolo aggiuntivo. (Rumori) diretto ad imprimere maggiore stabilità all'amministrazione comunale:

« I Consigli comunali sono eletti per 6 anni, e rinnovati per un terzo ogni due anni.

« Dopo la elezione generale la scadenza è determinata dal sorteggio, che avrà luogo nella sessione di primavera. »

LACAVA, relatore, non accetta, perchè gli elettori esercitano il loro sindacato con la frequenza del giudizio che sono chiamati a dare sugli amministratori.

DE BERNARDIS ritira il suo articolo.

PRESIDENTE apre la discussione sull'art. 3° così concepito:

« Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1° avere compiuto il 21° anno di età;

2° essere cittadino dello Stato e godere dei diritti civili nel Regno;

3° sapere leggere e scriver;

4° avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

« Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand' anche manchino della naturalità ».

SALANDRA, a nome anche degli onorevoli Franchetti, Della Valle, Gamba, Sonnino, Saporito, Fortunato, Nicolosi, Plastino, Pompilj, Zucconi e Fani, propone la soppressione dei numeri tre e quattro, in relazione al discorso che ha fatto nella discussione generale per sostenere il suffragio universale amministrativo.

E poichè la sua proposta coincide perfettamente con quella dell'onorevole Ferrari Luigi ed altri ventiquattro deputati, confida che possa essere approvata; giacchè essi non vorranno respingere la loro bandiera per sacrificare all'oppurtunismo. (Approvazioni).

FRANCHETTI si associa alle dichiarazioni dell'onorevole Salandra.

Combatte l'opinione dottrinaria che attribuisce al centro l'ossequiosità verso il Governo.

MARTINI FERDINANDO svolge la seguente proposta:

« Nelle liste elettorali da compilarsi per l'esecuzione della legge presente, durante due anni dalla promulgazione della legge stessa, saranno inscritti anche coloro i quali adempiano alle condizioni espresse nei numeri 1 e 2 dell'articolo 3. »

Dichiara che voterà qualunque più larga proposta che chiami all'esercizio dell'elettorato tutti i cittadini dello Stato; e in ogni modo non rifiuterà, in mancanza di meglio, di accettare la proposta della Commissione; nonostante che questa, ammettendo il criterio della capacità per gli elettori dell'articolo 100, prepari grandi lutti all'ortografia. (Ilarità).

Non riconosce nello Stato il diritto di negare il voto agli analfabeti, perchè non si è mai curato di applicare la legge sull'istruzione obbligatoria; perchè in parecchi comuni la legge non fu ancora promulgata; perchè oltre 500,000 fanciulli non vanno a scuola (così confessa il Governo) non avendo modo di andarvi.

In queste condizioni di cose, può il Governo far colpa agli analfabeti, ed escluderli dal voto? (Vive approvazioni), La colpa è tutta dello Stato; quindi insiste nel proporre che si accordi il suffragio universale. (Bene! Bravo!)

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiara che comprendo il suffragio universale politico, ma non comprende il suffragio universale am-

ministrativo. E in ogni modo ripete che il diritto al suffragio non può essere concesso a chi, non sapendo leggere e scrivere, non può avere coscienza e libertà nell'esercitarlo.

Egli pensa che l'articolo 100 della legge elettorale politica, anche oggi criticato, debba essere la legge dell'avvenire; dappoichè il male non stava in quell'articolo; il male fu nel modo come fu applicato. (Bene!) Si commisero infinite falsità e frodi a danno della legge; il Pubblico Ministero potr bbe tornarvi sopra, ed egli afferma che curerà severamente l'esec zione della legge (Vive approvazioni).

Crede che nella legge in discussione, sieno prese opportune cautele per evitare il rinnovarsi dell'inconveniente; e promette che, nella prossima sessione, presenterà il disegno di legge per avocare allo Stato l'istruzione elementare. Applausi — Vivissime approvazioni).

Ma oggi non può accettare le proposte del suffragio universale per le elezioni comunali, non potendo ammettere una dissonanza fra l'elettorato politico e quello amministrativo Quindi, in nome dell'unità della patria, prega la Camera di non approvare le proposte medesime. Bene!)

CHIMIRRI si dichiara contrario al suffragio universale, coerente ai principii dell'antica Destra che non crede morta, non potendo ammettere che siano morte le sue nobili tradizioni, che anzi spera siano vive e salde nella coscienza del paese. (Approvazioni e commenti).

Non approverà dunque il suffragio universale. Egli solamente crede che il diritto al suffragio venga non dal censo o dalla capacità, ma dal pagamento delle imposte: e come anche l'analfabeta è obbligato a pagare la tassa, così non si può negargli il diritto di voto che è conseguenza di quel pagamento.

Col saper leggere e scrivere non si acquista la coscienza e la libertà del voto; soltanto, coll'ammettere questa condizione indispensabile, si fanno andare alle urne i giovani, gli oziosi, e si escludono i padri di famiglia, i contadini, i capi d'arte che non ebbero tempo d'andare alla scuola.

Prega, dunque, il ministro di consentire che gli analfabeti siano iscritti, almeno provvisoriamente, nelle liste (Bene! Bravo!).

TOSCANELLI si compiace della promessa fatta dal presidente del Consiglio intorno all'istruzione elementare; ma non approva il resto delle sue dichiarazioni.

Il diritto del voto, considera diritto naturale di tutti i cittadini; e quindi voterà la proposta di suffragio universale, poichè non intende che si riconosca un diritto agli operai delle città, senza riconoscerlo agli operai delle campagne (Rumori e conversazioni), che anche il Gladstone, fino dal 1864, sostenne doversi ammettere alle urne, per rispetto al principio di libertà.

SONNINO ricorda di aver fatto nel 1881, per la legge elettorale politica, la proposta di suffragio universale che per questa legge ha presentata; mosso, allora come oggi, dal criterio di aprire le urne anche ai contadini che rappresentano il cinquanta per cento della popolazione del Regno, e che sapranno esercitare il loro diritto con piena coscienza e con intera libertà.

FERRARI LUIGI svolge il seguente emendamento a nome anche degli onorevoli Marcora, Vendemini, Maffi, Mussi, Sacchi, Sani Severino, Mazzoleni, E. Ferrari, Basetti, Andrea Costa, Pantano, Cavallotti, Badaloni, Fazio, Mellusi, Meyer, Garavetti, Caldesi, Marin, Tedeschi, Villanova, Aventi, Maiocchi, Armirotti:

« Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1° di avere compiuto il 21° anno di età;

2° essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno.

« Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quando anche manchino della naturalità. »

Ricorda le proposte di stralcio svolte dall'onorevole Fazio e dall'onorevole Bonacci; e dice che questa che si discute non è se non la legge dell'elettorato amministrativo che vuole esteso anche agli analfabeti, dappoichè il suffragio è un diritto che la legge riconosce e non conferisce; (bene!) nè si può impedire di esercitarlo all'analfabeta che, pure essendo tale, fu chiamato ai plebisciti, e deve contribuire col sangue e col danaro ai pesi dello Stato. (Bene! Bravo!)

Nè s'impensierisce punto delle obiezioni fatte quanto alla sincerità del voto, che crede efficacemente garantita anche dalla scheda stampata; e quanto al timore del clericalismo dice che oggi non è fondato: lo diventerebbe se, uscendo dalle utopie, benedicesse l'Italia e accettasse i fatti compiuti. Ma anche in quel giorno, crede che il suffragio universale sarebbe il solo riparo al grave pericolo. (Approvazioni).

L'estrema Sinistra, dice, deve chiedere il voto per tutti; e lo deve chiedere senza occuparsi se e perchè altri egualmente lo chiedano, e anche nella certezza di non poter conseguire la vittoria. Conclude augurandosi che il Governo riesca a togliere al nostro paese la macchia dell'analfabetismo. (Bene! Bravo!)

LIOY svolge la seguente proposta.

« Sono elettori i capifamiglia, anche indipendentemente dalla condizione contenuta nel n. 3. »

Non intende perchè si debbano aprire le urne agli operai delle città, per chiuderle ai contadini e ai capi di famiglia; e spera che il presidente del Consiglio accetterà la sua proposta.

LACAVA, relatore, si riporta alle dichiarazioni fatte ieri intorno a questa questione, ripetendo che il saper leggere e scrivere non è criterio di capacità per un diritto, ma è condizione per esercitarlo. E quindi non accetta le proposte relative agli analfabeti.

CAVALLOTTI risponde per fatto personale all'onorevole Salandra, dicendo che non ha mai fatto dell'opportunismo; che desidera il suffragio universale; e che non ha altra voglia di connubio se non quella di arrivare a votare la legge.

Credeva di aver diritto a dire la verità anche lodando un ministro, perchè egli parla sempre a nome delle idee e non pro o contra le persone.

L'onorevole Salandra ha detto che quelli dell'estrema sinistra sono pochi; riconosce che son pochi alla Camera, ma pensi l'onorevole Salandra che coloro i quali dividono le idee dell'estrema Sinistra sono molto numerosi nel paese.

Dice che l'estrema Sinistra tiene alla vanità di essere la precorritrice dell'idea del suffragio universale, e voterà la presente legge perchè la crede giovevole al paese. (Approvazioni a sinistra).

SALANDRA parla per fatto personale e dice che è stato frainteso dall'onorevole Cavallotti, giacchè quando ha parlato di connubbio ha inteso alludere al connubio non già dell'estrema Sinistra con l'onorevole presidente del Consiglio, sibbene a quello con alcuni membri della Destra.

DI SANT'ONOFRIO dichiara che, sebbene fautore convinto del suffragio universale, pure ritira il suo ordine del giorno.

PAVESI propone l'ordine del giorno puro e semplice.

LIOY combatte l'ordine del giorno puro e semplice.

DI RUDINI domanda se, votando l'ordine del giorno puro e semplice, rimane integra la facoltà di votare per divisione le diverse disposizioni dell'articolo 3.

SONNINO combatte pure l'ordine del giorno puro e semplice, perchè crede che la Camera debba rispettare il diritto di emendamento.

TOSCANELLI parla per un richiamo al regolamento.

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiara che il Governo accetta l'ordine del giorno puro e semplice perchè respinge tutti gli emendamenti; il Governo non vuole concedere il suffragio universale nè all'estrema Sinistra nè ai grandi proprietari. (Rumori e approvazioni). Chi accetta un emendamento vota contro il Governo, il quale deve anche pensare all'intervento dei clericali alle urne amministrative.

DI RUDINI' crede che l'onorevole presidente del Consiglio abbia il diritto di porre dove crede la questione di fiducia; però i rappresentanti del paese hanno pure il diritto di votare con coscienza, e quindi domanda che si voti per divisione, è questa una disposizione del regolamento, che l'onorevole presidente del Consiglio è tenuto a rispettare, giacchè come il Parlamento deve rispettare il Governo, così questo deve rispettare il Parlamento. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE aveva già avvertito ciò che ha osservato testè l'onorevole Di Rudinì, cioè che si deve votare per divisione.

PANTANO parla per spiegare il suo voto: dietro le dichiarazioni del presidente del Consiglio, dovrebbe, per sostenere la legge, votare contro il suffragio universale, ma davanti un'alta questione di principii egli non esita, siccome da questo voto può nascere una crisi, egli voterà a favore del *suffragio universale*, perchè una crisi sopra un voto, che ne afferma la necessità sarebbe di incalcolabile vantaggio politico. (Vivi rumori e commenti animatissimi all'estrema sinistra).

FERRARI LUIGI, pur deplorando che l'onorevole presidente del Consiglio abbia posto la quistione di fiducia sul suffragio universale, dichiara, che stante le attuali condizioni politiche, voterà l'ordine del giorno puro e semplice.

DI RUDINI' prega l'onorevole Pavesi di ritirare il suo ordine del giorno, giacchè crede che una votazione politica meglio che sopra di esso si possa fare sui paragrafi 3 e 4, ad ogni modo se non lo vuol ritirare, siccome la votazione sopra di esso porterebbe ad una confusione, per non accrescerla, dichiara che lo voterà.

Voci. Lo voteremo tutti.

PAVESI ritira il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE enumera i diversi ordini del giorno e dice che ha la precedenza perchè più largo quello dell'onorevole Franchetti. Esso è uguale a quello dell'onorevole Ferrari Luigi e di altri deputati e sopra di essi hanno chiesto l'appello nominale gli onorevoli: Franchetti, Nicolosi, Fani, Torraca, Sidney Sonnino, Salandra, Pompili, Martini, La Porta, Visocchi, Guicciardini, Flauti, Mariotti Ruggiero, Gamba, Toscanelli, Inviti, Pavoncelli, Cavalieri, Plastino, Mazza, Summonte, Comini, Pelagalli, Cambray-Digny, Prinetti, Paroncilli, Villanova, Luigi Ferrari, Sani, Armirotti, Aventi, Vendramini, Garavetti, Mellusi, Pantano, Maffi, Marcora, Moneta, Costa Andrea, Enrico Fazio, Ettore Ferrari, Marin, Badaloni, Diligenti, Majocchi, Caldesi, Basetti.

Dichiara che la votazione si fa sull'ordine del giorno dell'onorevole Franchetti solo perchè ha la precedenza cronologica su quello dell'onorevole Ferrari.

QUARTIERI, segretario, fa l'appello nominale.

Risposero: *sì*.

Armirotti — Aventi.

Badaloni — Basetti — Bovio.

Caldesi — Cavalieri — Cavallotti — Comini — Costa Andrea.

Diligenti — Di Rudinì.

Fani — Fazio — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferri Enrico — Fortunato — Franchetti.

Gamba — Garavetti.

Lucchini Giovanni — Luchini Odoardo.

Maffi — Majocchi — Marcora — Marin — Mariotti Ruggero — Martini Ferdinando — Mazzoleni — Mellusi — Meyer — Moneta — Mussi.

Nicolosi.

Panizza — Pantano — Pellegrini — Penserini — Plastino — Pompilj.

Sacchi — Salandra — Sani — Santi — Saporito — Sonnino.

Toscanelli.

Vaccai — Vendemini — Villanova.

Zucconi.

Risposero: *no*.

Adamoli — Alario — Amadei — Andolfato — Angeloni — Anzani — Arbib — Arcoleo — Arnaboldi — Auriti.

Baccelli Augusto — Baccelli Guido — Badini — Baldini — Balenzano — Balestra — Barazzuoli — Barracco — Barsanti Basteris — Bastogi — Benedini — Berio — Berti — Bertolotti — Bianchi — Bobbio — Bonardi — Bonasi — Boneschi — Borgatta — Borgnini — Borromeo — Boselli — Bottini Enrico — Branca — Briganti-Bellini — Brin — Bufardeci — Buttini Carlo.

Cadolini — Cafiero — Cagnola — Calciati — Calvi — Cambray-Digny — Campi — Canevaro — Canzi — Carcani Fabio — Carcano Paolo — Carmine-Amari — Carrozzini — Casati — Castoldi — Caterini — Cavalletto — Cavallini — Cefaly — Cerruti — Cerulli — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Cittadella — Clementi — Cocco-Ortu — Cocozza — Codronchi — Colaianni — Colombo — Comin — Compagna — Conti — Correale — Corvetto — Costa Alessandro — Crispi — Cucchi Luigi — Curcio — Curioni.

D'Adda — D'Ayala-Valva — De Bernardis — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Cristofaro — De Dominicis — Del Giudice — De Lieto — Della Rocca — Delvecchio — De Mari — De Pazzi — De Renzis Francesco — De Riseis — De Rolland — De Simone — Di Baucina — Di Blasio Scipione — Di Breganze — Di Broglio — Di Collobiano — Di Marzo — Dini — Di Pisa — Di San Donato — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio — Dobelli.

Elia — Ellena — Episcopo — Ercole.

Fabrizj — Fagiuoli — Faina — Faldella — Falsone — Farina Luigi — Ferraris Maggiorino — Figlia — Fili-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florena — Florenzano — Forcella — Fornaciari — Fortis — Franceschini — Francica — Franzi — Frola.

Gabelli Aristide — Gaetani Roberto — Galimberti — Galli — Gallo — Gallotti — Garelli — Garibaldi Menotti — Gattelli — Genala — Gentili — Geymet — Gherardini — Gianolio — Giolitti — Giordano Apostoli — Giordano Ernesto — Giusso — Gorio — Grassi Paolo — Grassi-Pasini — Grimaldi — Grossi — Guglielmi — Guicciardini.

Indelli — Inviti.

Lacava — Lagasi — Lanzara — La Porta — Lazzarini — Lazzaro — Levanti — Levi — Lioy — Lorenzini — Lucca — Luciani — Lunghini — Luporini — Luzi.

Maldini — Maluta — Maranca Antinori — Marchiori — Mariotti Filippo — Marselli — Martini Gio. Batt. — Marzin — Mascilli — Maurogònato — Mazza — Mazziotti — Mel — Menotti — Mensio — Miceli — Miniscalchi — Monzani — Mordini — Morelli — Morini — Morra — Moscatelli.

Narducci — Nasi — Novelli.

Orsini-Baroni.

Palizzolo — Palomba — Panattoni — Pandolfi — Panunzio — Papa — Papadopoli — Parona — Paroncilli — Parpaglia — Passerini — Paternostro — Pavesi — Pavoni — Peirano — Pelagatti — Pellegri — Pellegrino — Perroni Paladini — Peruzzi — Petroni — Petronio — Peyrot — Pierotti — Pignatelli — Plebano — Poli — Prinetti — Puglia — Pugliese Giannone — Pullè.

Quartieri — Quattrocchi.

Racchia — Raffaele — Randaccio — Reale — Ricci Vincenzo — Riccio — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Romanin-Jacur — Romano — Roncalli — Roux — Rubini.

Sacchetti — Sacconi — Sagarriga — Salaris — Sanguinetti — Sanvitale — Scarselli — Seismit-Doda — Serena — Serra Vittorio — Siacci — Silvestri — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sorrentino — Speroni — Sprovieri — Suardo — Summonte.

Tabacchi — Tajani — Taverna — Tegas — Tenani — Teti — Tommasi — Tondi — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Trompeo.

Vacchelli — Valle — Vayra — Vendramini — Vigoni.

Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zeppa — Zuccaro.

Astenuti.

Capone.

Pais-Serra.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione per appello nominale sull'emendamento dell'onorevole Franchetti, pari a quello dell'onorevole Ferrari Luigi.

Risposero sì 52
Risposero no 295
Si astennero 2

(La Camera respinge l'emendamento).

PRESIDENTE mette a partito la proposta dell'onorevole Di Rudinì consistente nel conferire il diritto di voto ai censiti ancorchè non sappiano leggere e scrivere.

MARCORA a nome dei suoi amici dell'estrema Sinistra dichiara che l'estrema Sinistra non può accettare la proposta dell'onorevole Di Rudinì, quindi si asterrà.

(Messo a partito l'emendamento Di Rudinì non è approvato).

PRESIDENTE mette a partito la proposta dell'onorevole Lioy consistente nel dare l'elettorato a tutti i padri di famiglia.
(Non è approvato).
MARTINI ritira la sua aggiunta.
PRESIDENTE mette a partito la prima parte dell'articolo 3 sino a tutto il n. 4.
(E' approvata)
PERUZZI domanda di svolgere domani la sua proposta aggiuntiva all'articolo 3.
(E' così stabilito).
Discussione dell'ordine del giorno.
CRISPI, presidente del Consiglio, propone che nella seduta antimeridiana di domani si continui la discussione della legge comunale e provinciale.
(E' così stabilito).
PRESIDENTE dichiara chiuse le votazioni a scrutinio segreto ed invita gli onorevoli segretari a numerare i voti
(I segretari Adamoli, Quartieri e Zucconi numerano i voti).
PRESIDENTE comunica il risultamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:
Ordinamento delle Casse di risparmio.
Favorevoli 323
Contrari 27
Convenzione con la Società di Navigazione Generale Italiana per un servizio postale e commerciale fra Suez ed Aden.
Favorevoli 298
Contrari 52
Convalidazione del R. decreto 12 aprile 1888, che modifica la tariffa generale per le dogane rispetto ai dazi di entrata sui pesci marinati e sott'olio.
Favorevoli 294
Contrari 56
(La Camera approva).
La seduta termina alle 7.10

REALE ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 7 giugno.

Presidenza CORRADI, *presidente.*

La seduta viene aperta al tocco.
Il signor Bellini fa presentare dal prof. Ferrini la II Nota *sul Frammento* FUGITIVUS *di Claudio Trifonino* (ammessa dalla Sezione competente). — Il prof M. E. Sangalli legge su *Quistioni d'oncologia:* 1° *Etiologia d'una ciste con peli ed ossa in un polmone;* 2° *Etimologia di verruca e mollusco.*
Il M. E. ab A. Ceriani legge una nota sulla prima parte dell'edizione dell'Antico Testamento in greco secondo i LXX, fatta dal dottor H. B. Swete; esamina il piano dell'edizione, e fa una rivista della prefazione e della edizione del testo.
Il S. C. dott. Carlo Zucchi dà comunicazione della discussione tenutasi in Senato, in alcune tornate dello scorso aprile, sopra un progetto di legge sanitaria elaborato da apposita Commissione del Senato stesso.
Finite le letture, il Presidente annuncia che l'Istituto, in occasione dell'VIII centenario della fondazione dell'Università di Bologna, deliberava di presentare una pergamena gratulatoria figurata, per mano de' suoi rappresentanti Corradi e Biffi, fregiati per l'occasione della medaglia dell'Istituto. Il testo della pergamena, dettato dal M. E. prof. Vigilio Inama, è il seguente:
« Præses Collegii Longobardici cultorum litterarum et artium Rectori Studiorum Universitatis Bononiensis S. P D. — Officio meo decsse crediderim si tibi, Rectori clarissimo, festa die, qua non solum ex omnibus Italiæ regionibus, sed ex toto fere orbe, doctissimi et sapientissimi viri, qui litteras et artes ubique colunt et docent, læti conveniunt ut octo post sæcula Studiorum Universitatis Bononiensis natalem annum concelebrent, gratulationes et meas et omnium sodalium meorum non miserim.
« Eoque libentius hoc facio quum mecum cogito quam clara sapientiæ et virtutis lux ex alma civitate tua manaverit jam inde a sæculis quibus Europæ pœne pars maxima etiamtum tenebris ignorantiæ tenebatur, et quam magna ex ea totius Italiæ nostræ gloria devenerit.
« Videant exterarum gentium homines docti, qui hodie Universitatem tua magnis prosequntur honoribus, qua sollicitudine et cura nos omnes, quibus tandem post multa sæcula et certamina patriam contigit obtinere liberam, artes foveamus et studia, et quo modo exempla quæ ceteris olim præbebamus nunc sedule æmulemur.
« Sit semper Bononiensis Studiorum Universitas laude, quam rite meruit, apud omnes gentes semper digna.
« Hoc meo voto, vale. »
Scaduti parecchi Concorsi, si procede alla nomina delle rispettive Commissioni giudicatrici.

Il segretario: R. FERRINI.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 12. — Il generale Baldissera, avendo dato ordine che siano pagate le tasse municipali da tutti gli abitanti di Massaua, alcuni negozianti greci si opposero dichiarando che erano stati a ciò spinti dal console di Francia che ne ha la protezione. Il generale Baldissera, in conseguenza, valendosi dell'ordinanza 9 novembre 1887, promulgata dal suo predecessore, non potendo tollerare codesti atti di ribellione, ha deciso di venire a misure di rigore contro i debitori morosi.

MASSAUA, 12 — Iersera verso le ore otto è scoppiata la polveriera del forte Archiko, sembra in seguito ad essersi infiammata una piccola quantità di gelatina esplosiva. Sette soldati rimasero feriti leggermente. Nessun morto.

Fu subito ordinata un'inchiesta. Malgrado la coincidenza della data dello scoppio con quella dell'anno scorso si crede debbasi escludere il dolo.

LONDRA, 12, — Secondo le ultime notizie della costa occidentale dell'Africa si smentirebbe l'acquisto del territorio di Abbeokuta da parte dei francesi.

Una deputazione di negozianti inglesi di quella regione, a cui si unirono alcuni negozianti indigeni si recò a vedere il Re e i capi. Il Re aveva già dichiarato a una precedente deputazione che non aveva conchiuso coi francesi alcun accordo che ponesse il paese sotto il loro controllo; e soggiunse che aveva loro accordato semplicemente il diritto di esercitare il commercio.

Una nuova deputazione cercherà di ottenere la lettura del documento firmato dal Re e dai francesi.

BERLINO, 17. Il principe di Bismark è partito alle 5 1|4 pom. per Friedrichsruhe, assieme al conte di Rantzau.

LONDRA, 12. — Il *British Medical Journal* è autorizzato a far sapere che, per peferenza ad una volontà che deve rispettare, il dotore Mackenzie non risponderà pel momento al rapporto dei medici tedeschi; però egli desidera che si sappia bene fin d'ora che il detto rapporto contiene alcune gravi inesattezze ed alcune asserzioni erronee che agli proverà tali, allorchè sarà libero di parlare.

LONDRA, 11. — La voce della morte di Parnell è smentita. Egli assisteva stasera alla seduta della Camera dei Comuni.

ATENE, 12. — Ieri vi furono simultaneamente scosse di terremoto in quasi tutto il Peloponneso e nella Grecia orientale. Nessun danno. Il caldo eccezionale, che continua, reca danni considerevoli alle uve di Corinto ed altri prodotti.

L'AJA, 11 (Ufficiale). — Disordini seri ebbero luogo ad Anjer. Le porte della prigione di Tjilegon furono aperte. Le comunicazioni telegrafiche furono rotte. Una famiglia europea fu assassinata.

Gli insorti si diressero sopra Serang, capoluogo della provincia di Bantam; essi incontrarono a 12 chilometri da Serang un piccolo distaccamento di truppa. S'ignora ancora il risultato dello scontro.

La guarnigione di Serang ricevette rinforzi da Batavia.

La causa della sommossa è totalmente ignorata.

BATAVIA, 11. — Gli insorti assassinarono il Residente aggiunto, sua moglie e due figli, un europeo e quattro impiegati indigeni.

Gli insorti ebbero 9 morti nello scontro colle truppe presso Serang.

NEW-YORK, 12. — In seguito a pioggie torrenziali, il fiume Monongahela, affluente dell'Ohio, è straripato. L'inondazione si estende per 250 miglia quadrate. Gli abitanti fuggirono. L'Ohio, ingrossato dalle acque del Monongahela, è pure straripato ed ha inondato la città di Pittsburg, dove cagionò gravi danni. Le perdite sono calcolate ad un milione di dollari.

PARIGI, 12. — Il freddo continua Si assicura che un simile abbassamento di temperatura non sia avvenuto da 50 anni.

Le campagne soffrono enormemente. Se la temperatura continua così, tutti i raccolti sono compromessi.

Si telegrafa da Nancy che la neve è caduta in alcune località del dipartimento. Le condizioni climateriche sono senza precedenti. Le campagne sono danneggiatissime.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 12 luglio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	97 45 [1]
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 35	97 35	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 75
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	» [2]
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	463 75
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	475 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	793 » [5]
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	635 » [4]
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2140 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1165 » [5]
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	» [6]
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	» [7]
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	432 » [8]
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	560 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	242 » [9]
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	980 » [10]
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	525 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	1495 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1200 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	1895 » [11]
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	460 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	» [12]
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	290 » [13]
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	255 » [14]
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	373 » [15]
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	296 » [16]
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 52½
	Parigi	chèques	»	»	100 20
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 16
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

[1] Ex coup lire 2,17 — [2] ex coup lire 12,50 — [3] ex int. e div. 23,50 — [4] ex coup lire 12,50 — [5] ex coup lire 25 — [6] ex coup lire 6,25 — [7] ex coup lire 6,25 — [8] ex divid. lire 27 — [9] ex coup lire 6,25 — [10] ex coup lire 12 — [11] ex coup. lire 12,50 — [12] medio lire 1073,30 — [13] medio lire 6,25 — [14] ex divid. lire 13 — [15] ex acc. div. lire 15 — [16] ex coup. lire 6,32.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Az. Banca Generale 669, fine corr.
Az. Banca di Roma 689, fine corr.
Az. Banca Indust. e Comm. 585, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1043, 1044, 1046, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 324, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 11 luglio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 382
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 212.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 062.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 770.

V. TROCCHI, *presidente.*